

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 445

del 20/07/2026

Cl. 1.1.02

OGGETTO: Determinazioni concernenti l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le Farmacie Pubbliche e Private del 06/03/2025. Adozione del "Regolamento della Commissione Farmaceutica Aziendale ai sensi dell'art. 5, comma 14 dell'ACN del 06.03.2025 e della D.G.R. n. XII/4755 del 22/07/2025".

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XII/1645 del 21.12.2023**

Acquisito i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO F.F.
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
Del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Luca Maria Bassoli

Dott. Franco Milani

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- l'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 502/1992 prevede che il rapporto con le farmacie pubbliche e private sia disciplinato da convenzioni, di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- l'art. 80 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 pone in capo alle ATS, tramite il servizio farmaceutico, la vigilanza sulla corretta applicazione dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie aperte al pubblico;
- l'art. 83-bis della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 prevede che i rapporti convenzionali tra le ATS e le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico siano regolati secondo i criteri e le modalità dettate dall'accordo nazionale unico vigente ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 502/1992;

Preso atto che in data 6 marzo 2025 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'Intesa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell'accordo Stato-regioni del 05.12.2013, sull'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Rep. atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025), rendendolo immediatamente esecutivo;

Richiamata la disposizione di cui al comma 14 dell'art. 5 dell'ACN, la quale prevede che, per tutto quanto riguarda il funzionamento della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA), si rinvia ad apposito regolamento redatto sulla base dello schema tipo, integrabile a livello regionale, di cui all'Allegato 3 dell'ACN;

Vista la D.G.R. n. XII/4755 del 22.07.2025, con la quale Regione Lombardia ha deliberato il proprio "schema tipo di Regolamento di funzionamento della CFA", con mandato alle ATS per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute ed in particolare di quelle di cui all'art. 3 comma 2 *"E' compito della CFA approvare un proprio regolamento, da adottare con atto dell'Azienda, che recepisca i criteri decisionali da adottare nell'analisi delle irregolarità, cui la stessa CFA si attiene"*;

Atteso che, con Decreto D.G. n. 471 del 11.08.2025, è stata nominata la Commissione Farmaceutica Aziendale per le Farmacie Pubbliche e Private di ATS Brescia, disponendo che, per il proprio funzionamento, la medesima debba attenersi ai regolamenti di cui all'ACN del 06.03.2025 e alla D.G.R. n. XII/4755 del 22.07.2025, nonché debba approvare un proprio regolamento, da formalizzare con atto dell'Agenzia, che recepisca i criteri decisionali da adottare nell'analisi delle irregolarità;

Preso atto che la suddetta CFA, riunita in composizione comune, nella seduta del 20 aprile 2026 (verbale n. 8/2026 rep. n. 1463/26), ha approvato all'unanimità i criteri decisionali per la trattazione delle irregolarità rilevate nell'ambito dell'assistenza farmaceutica e integrativa, erogata dalle farmacie del territorio di competenza in regime di convenzione SSN e in regime di accordi regionali SSR;

Rilevato che la SC Farmaceutico ha predisposto il Regolamento di funzionamento della Commissione Farmaceutica Aziendale di ATS Brescia recependo i criteri decisionali per la trattazione delle irregolarità rilevate nell'ambito dell'assistenza farmaceutica e integrativa definiti in sede di CFA, come da Allegato "A", composto da n. 10 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;



Vista la proposta formulata dal Direttore della SC Farmaceutico, Dott. Andrea Angelo Nisic, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dott. Luca Maria Bassoli, del Direttore Sociosanitario, Dott. Franco Milani, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

- a) di adottare il "Regolamento per il funzionamento della Commissione Farmaceutica Aziendale di ATS Brescia ai sensi dell'art. 5, comma 14 dell'ACN del 06.03.2025 e della D.G.R. n. XII/4755 del 22.07.2025", come da Allegato "A" (composto da n. 10 pagine) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- b) di stabilire che il suddetto Regolamento decorre dalla data di pubblicazione del presente atto;
- c) di incaricare la SC Farmaceutico di trasmettere copia del presente provvedimento alla Commissione Farmaceutica Aziendale;
- d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- f) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni e provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Brescia	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 14 DELL'ACN del 06.03.2025 E DELLA D.G.R. N. XII/4755 DEL 22/07/2025
--	---

REGOLAMENTO

**PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
FARMACEUTICA AZIENDALE**

**AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 14 DELL'ACN DEL
06.03.2025 E DELLA D.G.R. N. XII/4755 DEL
22/07/2025**

SOMMARIO

Sommario..... 2

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3

ART. 2 – DEFINIZIONI E OBIETTIVI..... 3

ART. 3 – DESTINATARI..... 3

ART. 4 – FUNZIONI 3

ART. 5 – La Commissione Farmaceutica Aziendale 3

ART. 6 – Funzioni di segreteria 4

ART. 7 – Compiti della CFA 4

ART. 8 – Riunioni della CFA 4

ART. 9 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI 5

ART. 10 – Forma e notifica delle decisioni della CFA..... 5

ART. 11 – criteri decisionali 5

ART. 12 – NORME FINALI 5

Allegati 5

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce i criteri che la Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) dell'ATS di Brescia applica per la trattazione delle irregolarità rilevate nell'ambito dell'assistenza farmaceutica e integrativa erogata, a decorrere dal 6 marzo 2025, dalle farmacie del territorio di competenza in regime di convenzione SSN e in regime di accordi regionali SSR.

Eventuali irregolarità relative a prescrizioni erogate dalle farmacie prima del 6 marzo 2025, saranno trattate in conformità alle regole del DPR n.371/1998.

La Commissione è competente a pronunciarsi in merito alle irregolarità delle ricette e alle attività di dispensazione previste dall'Accordo Collettivo Nazionale e rilascia, quando richiesto, il parere per inadempimenti contrattuali accertati e contestati alle farmacie dalla Servizio Farmaceutico dell'Agenzia.

ART. 2 – DEFINIZIONI E OBIETTIVI

Scopo del documento è la standardizzazione dei processi decisionali della CFA, al fine di garantire omogeneità di giudizio e trasparenza per ciascuna fattispecie di irregolarità.

L'esame collegiale verrà condotto in conformità a:

- Accordo Collettivo Nazionale (ACN) allegato 3 Regolamento di funzionamento della CFA art. 5 Commissione Farmaceutica Aziendale;
- D.G.R. n. XII/4755 del 22/07/2025 Determinazioni concernenti le Commissioni farmaceutiche aziendali ai sensi dell'ACN per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, nel rispetto dell'interesse prioritario della salute del cittadino e della prevalenza dell'atto professionale svolto dal farmacista in relazione alla irregolarità della ricetta, come disposto dal comma 12 del sopracitato art.5.

ART. 3 – DESTINATARI

Componenti della Commissione Farmaceutica Aziendale dell'ATS di Brescia.

ART. 4 – FUNZIONI

Le funzioni di Presidente di cui all'articolo 5 dell'ACN sono svolte da uno dei componenti effettivi designati dall'Agenzia, ad anni alterni al fine di assicurare il rispetto del principio della rotazione degli incarichi.

ART. 5 – LA COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE

La Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA):

1. è nominata con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia;
2. è costituita in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;
3. ha sede presso gli Uffici del Servizio Farmaceutico dell'ATS di Brescia.

**REGOLAMENTO**

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE
AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 14 DELL'ACN del 06.03.2025
E DELLA D.G.R. N. XII/4755 DEL 22/07/2025

ART. 6 – FUNZIONI DI SEGRETERIA

Il Segretario della Commissione Farmaceutica Aziendale:

1. è nominato in conformità al disposto di cui all'art. 5 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie;
2. è un dipendente dell'ATS e partecipa alle sedute senza diritto di voto;
3. in caso di assenza o impedimento, è sostituito da altro funzionario amministrativo individuato di volta in volta dal Direttore della Servizio Farmaceutico;
4. cura la tenuta del protocollo e del ruolo delle pratiche sottoposte all'esame della commissione, nonché dei documenti e degli atti interessanti la commissione stessa;
5. predispone, sulla base della documentazione in atti, un completo resoconto per ogni pratica iscritta all'ordine del giorno, che viene inviato ai membri unitamente alla convocazione.

ART. 7 – COMPITI DELLA CFA

1. Le competenze della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) sono definite dall'articolo 5 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.
2. Compito della CFA è di approvare i criteri decisionali da adottare nelle analisi delle irregolarità.

ART. 8 – RIUNIONI DELLA CFA

1. Le riunioni della CFA hanno luogo presso la sede indicata nell'atto di istituzione della Commissione stessa, in presenza;
2. Le riunioni della CFA sono convocate dal Presidente mediante comunicazione ai componenti effettivi e supplenti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione;
3. Le riunioni non sono pubbliche, ad esse partecipano i supplenti senza diritto di voto;
4. Il componente effettivo impedito a partecipare alla riunione della Commissione, per la quale ha ricevuto regolare convocazione, deve darne comunicazione al Presidente, il quale, all'atto di constatazione dei presenti alla riunione provvederà alla sua sostituzione con il supplente, a tutti gli effetti, ivi compreso il diritto di voto;
5. Le riunioni della Commissione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi diritto, ivi compreso il Presidente;
6. La Commissione delibera a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto;
7. La Commissione esamina le ricette entro il termine di 6 mesi dalla data di ricezione delle stesse o dalla data di richiesta del contraddittorio da parte della farmacia interessata;
8. In caso di richiesta di parere da parte della SC Farmaceutico per inosservanza degli obblighi contrattuali, la Commissione esprime il proprio parere entro il termine di 6 mesi dalla ricezione della richiesta e lo trasmette entro 30 giorni dalla decisione;
9. Gli esiti delle determinazioni, annullamento totale o parziale della ricetta/convalida definitiva del pagamento, sono comunicati alla SC Farmaceutico dell'Agenzia entro 30 giorni dalla data in cui sono state esaminate le ricette.

ART. 9 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

I membri della Commissione sono nominati quali "Autorizzati al Trattamento dei dati personali", sottoscrivendo l'Allegato 4 del Modello Organizzativo Privacy dell'Agenzia, e pertanto devono attenersi rigorosamente alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento.

ART. 10 – FORMA E NOTIFICA DELLE DECISIONI DELLA CFA

1. Per ogni seduta della CFA deve essere redatto un verbale che riporta le decisioni assunte e motivate;
2. Nel verbale sono indicati: giorno, mese e anno, il nome dei componenti effettivi e supplenti presenti, l'ordine del giorno, le questioni discusse e le delibere adottate;
3. Il verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti componenti aventi diritto e firmato dal Segretario della Commissione;
4. Qualora il Presidente ritenga opportuno designare un relatore per la redazione del testo della decisione, il relativo elaborato è predisposto e depositato dal relatore presso la Segreteria della Commissione entro venti giorni dalla data della seduta. Il testo, sottoscritto dal relatore, dal Presidente e dal Segretario, è allegato al verbale della seduta e ne costituisce parte integrante;
5. Le decisioni della CFA sono definitive;
6. Il verbale o il testo della decisione della CFA, di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente Regolamento, vengono trasmessi con lettera, a firma del Presidente, inviata tramite il software di gestione documentale Archiflow, alla SC Farmaceutico dell'Agenzia per i provvedimenti di competenza, entro 30 giorni dalla data in cui sono state esaminate le ricette.

ART. 11 – CRITERI DECISIONALI

I criteri decisionali di cui all'art. 7 del presente regolamento sono riassunti nello schema approvato dalla CFA (allegato A1).

ART. 12 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del Decreto DG di adozione e rimarrà in vigore sino a nuove determinazioni o accordi nazionali.

ALLEGATI

Allegato A1 – Criteri decisionali

Regolamento della Commissione Farmaceutica Aziendale ai sensi dell'art. 5, comma 14 dell'ACN del 06.03.2025 e della D.G.R. n. XII/4755 del 22/07/2025

CRITERI DECISIONALI

Il presente documento definisce i criteri che la Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) di ATS Brescia applica per la trattazione delle irregolarità rilevate nell'ambito dell'assistenza farmaceutica e integrativa erogata dalle farmacie del territorio di competenza in regime di convenzione SSN e in regime di accordi regionali SSR.

Scopo del documento è la standardizzazione dei processi decisionali della CFA, al fine di garantire omogeneità di giudizio e trasparenza per ciascuna fattispecie di irregolarità.

L'esame collegiale verrà condotto in conformità a:

- Accordo Collettivo Nazionale (ACN) allegato 3 Regolamento di funzionamento della CFA art. 5 Commissione Farmaceutica Aziendale;
- DGR 4755 del 22/07/2025 Determinazioni concernenti le commissioni farmaceutiche aziendali ai sensi dell'ACN per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;

nel rispetto dell'interesse prioritario della salute del cittadino e della prevalenza dell'atto professionale svolto dal farmacista in relazione alla irregolarità della ricetta, come disposto dal comma 12 del sopracitato art.5.

Per le proprie valutazioni la CFA potrà richiedere eventuale documentazione di approfondimento alle Farmacie interessate.

N.	IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE RICETTE	Criteri decisionali	Riferimenti
1	Ricette spedite contenenti un diverso medicinale o diverso dosaggio o diversa forma farmaceutica da quella prescritta senza annotazione del farmacista	RICETTA da valutare caso per caso: 1) Valutare se la ricetta è effettivamente priva di annotazione in ogni sua parte. 2) Se l'annotazione è mancante si annulla la ricetta. 3) Se l'annotazione è presente: a) annotazione sufficientemente esauriente: ricetta convalidata; b) annotazione non sufficientemente esauriente: approfondire le circostanze che giustificano la modifica della spedizione, anche richiedendo eventuali contro-deduzioni alla farmacia e successiva valutazione. In caso siano necessarie le controdeduzioni e queste non pervengano entro 30 gg dalla richiesta, la ricetta sarà annullata. In ogni caso non è possibile restituire la ricetta alla farmacia per la regolarizzazione.	ACN art. 10 c. 6

N.	IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE RICETTE	Note	Riferimenti
2	Ricette prive di indicazione del dosaggio o della forma farmaceutica, spedite senza specifica annotazione (fatte salve ricette contenenti medicinali per i quali la normativa rende obbligatoria l'indicazione di determinati elementi)	RICETTA da valutare caso per caso: 1) Valutare se la ricetta è effettivamente priva di annotazione in ogni sua parte. 2) Se l'annotazione è mancante: ricetta annullata. 3) Se l'annotazione è presente: a) annotazione sufficientemente esauriente: ricetta convalidata; b) annotazione non sufficientemente esauriente: approfondire le circostanze che giustificano la modifica della spedizione, anche richiedendo eventuali contro-deduzioni alla farmacia e successiva valutazione. In caso siano necessarie le controdeduzioni e queste non pervengano entro 30 gg dalla richiesta, la ricetta sarà annullata. La normativa non prevede la possibile convalida per consegna di dose/unità posologica più bassa in commercio, fatte salve le ricette di ossigeno che sono trattate come descritto al caso N. 8 del presente regolamento. In ogni caso se il farmaco necessita per legge di annotazioni obbligatorie da parte del medico (prescrizione), se queste mancano la ricetta viene annullata. In ogni caso non è possibile restituire la ricetta alla farmacia per la regolarizzazione.	ACN art. 10 c. 11

N.	IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE RICETTE	Note	Riferimenti
3 A	Spedizione ricetta oltre i 30 giorni - ricette standard di farmaci (scaduta)	RICETTA da valutare caso per caso: 1) Valutare se la ricetta è effettivamente scaduta di validità, verificando eventuale presenza in ogni sua parte di correzioni, controfirme, timbri con data poco leggibile, dubbia interpretazione della data di prescrizione e/o di spedizione. 2) Se la ricetta valutata risulta scaduta: ricetta annullata. 3) Se la ricetta valutata risulta oggettivamente non scaduta: ricetta convalidata. 4) Per casi diversi dai precedenti (ad esempio timbro poco leggibile, corretto, etc.) si procede ad approfondimenti, quali la verifica della data di spedizione su FUR e valutazione degli esiti. Le ricette di farmaci particolari con una validità inferiore a 30 giorni, come previsto dalla normativa nazionale, saranno valutate in base alle relative scadenze. In ogni caso non è possibile restituire la ricetta alla farmacia per la regolarizzazione.	ACN art. 10 c. 5

N.	IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE RICETTE	Note	Riferimenti
3 B	Spedizione ricetta oltre i 30 giorni - ricette di dietetica e protesica (scaduta)	RICETTA da valutare caso per caso: Si procede come per le ricette standard di farmaci (caso N. 3 A) e ad eventuale valutazione ulteriore sul periodo di validità se diverso da 30 gg in base ad accordi regionali.	ACN art. 10 c. 5

N.	IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE RICETTE	Note	Riferimenti
3 C	Spedizione ricetta oltre i 30 giorni - ricette di farmaci DPC (scaduta)	RICETTA da valutare caso per caso: Si procede come per le ricette standard di farmaci (caso N. 3 A) e ad eventuale valutazione ulteriore sul periodo di validità se diverso da 30 gg, in base ad accordi regionali DPC di volta in volta in vigore, con eventuale approfondimento tramite piattaforma WebDPC. In base all'accordo DPC ad oggi vigente, se la ricetta è scaduta non si riconosce alla farmacia il corrispettivo del servizio distributivo e nessun addebito del farmaco.	Accordo DPC vigente

N.	IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE RICETTE	Note	Riferimenti
4 A	Consegna di altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e pari indicazione nel caso in cui il medicinale prescritto sia irreperibile o la farmacia ne risulti sprovvista in assenza di annotazione del farmacista. Il medicinale erogato deve avere prezzo uguale o inferiore.	RICETTA da valutare caso per caso: 1) Valutare se la ricetta è effettivamente mancante di annotazione, verificando eventuale presenza in ogni sua parte di correzioni, controfirme o altro. 2) Se la ricetta risulta priva di annotazione: ricetta annullata; 3) Se la ricetta riporta un'annotazione, valutare le circostanze della modifica nella spedizione: a) se la circostanza è sufficientemente motivata: ricetta convalidata; b) se la circostanza non è sufficientemente motivata, si procede con approfondimenti per acquisire elementi oggettivi che attestino ad esempio l'irreperibilità assoluta del farmaco presso i magazzini e si procede a valutazione degli esiti; c) valutare prezzo del medicinale erogato che deve avere prezzo uguale o inferiore a quello prescritto e valutare gli esiti per eventuale convalida o annullamento parziale della ricetta con addebito della differenza di prezzo; d) Evidenziare il caso nel verbale al fine di informare la SC Farmaceutico, competente per le verifiche sull'attivazione da parte della farmacia della segnalazione di irreperibilità prevista dall'art.105 Dlgs 219/2006, fatti salvi i casi di farmaci già inseriti negli elenchi dei carenti AIFA. In caso sia necessario per gli approfondimenti richiedere controdeduzioni alla farmacia e queste non pervengano entro 30 gg dalla richiesta, la ricetta sarà annullata. In ogni caso non è possibile restituire la ricetta alla farmacia per la regolarizzazione.	ACN art.10 c. 12-13-15-16

N.	IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE RICETTE	Note	Riferimenti
4 B	Consegna di altro medicinale di uguale composizione e pari indicazione nel caso di urgenza assoluta o manifesta in assenza di annotazione del farmacista.	RICETTA da valutare caso per caso: 1) Valutare se la ricetta è effettivamente mancante di annotazione, verificando eventuale presenza in ogni sua parte di correzioni, controfirme o altro. 2) Se la ricetta risulta priva di annotazione: ricetta annullata; 3) Se la ricetta riporta un'annotazione, valutare le circostanze della modifica nella spedizione: a) se la circostanza è sufficientemente motivata: ricetta convalidata; b) se la circostanza non è sufficientemente motivata, si procede con approfondimenti per acquisire elementi oggettivi che attestino l'urgenza assoluta o manifesta (ad esempio prescrizione da guardia medica) del farmaco e si procede a valutazione degli esiti. In caso sia necessario per gli approfondimenti richiedere controdeduzioni alla farmacia e queste non pervengano entro 30 gg dalla richiesta, la ricetta sarà annullata. In ogni caso non è possibile restituire la ricetta alla farmacia per la regolarizzazione.	ACN art.10 c. 14-15-16

N.	IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE RICETTE	Note	Riferimenti
5	Modulo ricetta non regolamentare (es. spedizione ricetta RUR fuori regione)	RICETTA ANNULLATA Se regioni confinanti valutare gli eventuali Accordi sottoscritti tra le regioni.	ACN Art.10 c. 1 lett. d) ACN Art. 9 c. 3-4

N.	IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE RICETTE	Note	Riferimenti																																													
6	Ricette RUR prescriventi dietetici e protesica prive di fustelle	RICETTA da valutare caso per caso: Verificare se presenti i seguenti elementi: 1) dichiarazione "prodotto privo di fustella"; 2) codice prodotto EAN / Minsan / descrizione che identifichi in maniera univoca il prodotto; 3) tariffazione.	ACN art.10 c. 8 DGR 3940/2015 allegato 4 punto 5.4 DGR 8247/2015																																													
		<table><tr><th>caso</th><th>dichiarazione "prodotto privo di fustella presente</th><th>codice EAN oppure codice Minsan oppure descrizione presente</th><th>Tariffazione presente</th><th>Esito ricetta</th></tr><tr><td>A</td><td>SI</td><td>SI</td><td>SI</td><td>convalidata</td></tr><tr><td>B</td><td>SI</td><td>SI</td><td>NO</td><td>convalidata</td></tr><tr><td>C</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>annullata</td></tr><tr><td>D</td><td>NO</td><td>SI</td><td>SI</td><td>convalidata</td></tr><tr><td>E</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td>annullata</td></tr><tr><td>F</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>convalidata</td></tr><tr><td>G</td><td>NO</td><td>NO</td><td>SI</td><td>annullata</td></tr><tr><td>H</td><td>SI</td><td>NO</td><td>NO</td><td>annullata</td></tr></table>		caso	dichiarazione "prodotto privo di fustella presente	codice EAN oppure codice Minsan oppure descrizione presente	Tariffazione presente	Esito ricetta	A	SI	SI	SI	convalidata	B	SI	SI	NO	convalidata	C	SI	NO	SI	annullata	D	NO	SI	SI	convalidata	E	NO	NO	NO	annullata	F	NO	SI	NO	convalidata	G	NO	NO	SI	annullata	H	SI	NO	NO	annullata
		caso		dichiarazione "prodotto privo di fustella presente	codice EAN oppure codice Minsan oppure descrizione presente	Tariffazione presente	Esito ricetta																																									
		A		SI	SI	SI	convalidata																																									
		B		SI	SI	NO	convalidata																																									
		C		SI	NO	SI	annullata																																									
		D		NO	SI	SI	convalidata																																									
		E		NO	NO	NO	annullata																																									
		F		NO	SI	NO	convalidata																																									
		G		NO	NO	SI	annullata																																									
H	SI	NO	NO	annullata																																												
Note: la tariffazione assente è acquisibile da farmacia, che deve farla pervenire alla Commissione entro 30 gg dalla comunicazione. Gli elementi 1 e 2 non sono regolarizzabili.																																																

N.	IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE	Note	Riferimenti
----	------------------------------	------	-------------

	RICETTE		
7	Ricette prescrittive dietetiche e protesica con le bustelle, ma prive di tariffazione	RICETTA da valutare caso per caso: La ricetta può essere regolarizzata per successiva convalida in quanto la tariffazione è acquisibile da farmacia. La regolarizzazione da parte della farmacia deve avvenire entro 30 gg dalla comunicazione, in assenza ricetta annullata.	DGR 8247/2015 caso n.15

N.	IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE RICETTE	Note	Riferimenti
8	Ricette ossigeno mancanti di indicazione AIC e prezzo e bollino autoadesivo:	RICETTA da valutare caso per caso: In caso di mancanza di tutti e tre gli elementi (indicazione AIC e prezzo e bollino autoadesivo): ricetta annullata. In presenza di almeno uno degli elementi (AIC oppure prezzo oppure bollino): ricetta convalidata. In ogni caso non è possibile restituire la ricetta alla farmacia per la regolarizzazione.	DGR 8247/2015

N.	IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE RICETTE	Note	Riferimenti
9	Ricette dietetiche prive di autorizzazione di ASST ove prevista	RICETTA da valutare caso per caso: La ricetta può essere regolarizzata per successiva convalida. La ricetta è riconsegnata alla farmacia per la regolarizzazione da effettuare entro 30 giorni, in caso di assenza di autorizzazione, la ricetta viene annullata. In caso di mancata regolarizzazione entro 30 gg dalla richiesta, la ricetta sarà annullata. NB Gli addensanti non necessitano di autorizzazioni.	DGR 8247/2015

N.	IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE RICETTE	Note	Riferimenti
10 A	Assenza data di spedizione o data di spedizione antecedente alla prescrizione o non definibile	RICETTA da valutare caso per caso: 1) Valutare se la ricetta è effettivamente priva di data di spedizione in ogni sua parte; 2) Se la data di spedizione è assente: ricetta annullata; 3) Negli altri casi, esempio data di spedizione antecedente alla prescrizione o data non definibile, approfondire tramite FUR per eventuale convalida.	ACN art.12 c.2 ACN art.10 c.8

N.	IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE RICETTE	Note	Riferimenti
10 B	Assenza di timbro della farmacia o timbro incompleto di ubicazione o numero distintivo	RICETTA da valutare caso per caso: 1) Valutare se la ricetta è effettivamente priva di timbro in ogni sua parte; 2) Se il timbro della farmacia è assente: ricetta annullata; 3) Negli altri casi, esempio timbro incompleto di ubicazione o numero distintivo, o poco leggibile, valutare per eventuale regolarizzazione e eventuale convalida. La regolarizzazione da parte del farmacista deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione, in assenza ricetta annullata.	ACN art.12 c.2 ACN art.10 c.8

N.	IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE RICETTE	Note	Riferimenti
----	--------------------------------------	------	-------------

11	Consegna di medicinali revocati	RICETTA da valutare caso per caso: 1) Valutare data di spedizione e data del provvedimento AIFA di revoca; 2) Se la revoca del prodotto erogato decorre in data antecedente o uguale alla data della spedizione ricetta: ricetta annullata; 3) Se la revoca del prodotto erogato decorre successivamente alla data della spedizione ricetta: ricetta convalidata. N.B. Per caso particolare di erogazione di ossigeno verificare con la farmacia il farmaco effettivamente dispensato (DDT-fattura di acquisto).	
----	---------------------------------	--	--

N.	IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE RICETTE	Note	Riferimenti
12	Mancanza di annotazioni obbligatorie del prescrittore previste da normativa (ad. esempio Isotretinoina)	RICETTA da valutare caso per caso: 1) Valutare se la ricetta è effettivamente priva delle annotazioni obbligatorie del prescrittore, verificando eventuale presenza in ogni sua parte, o presenza di correzioni o annotazioni di dubbia interpretazione; 2) Se assenza totale di annotazione la ricetta non è valida: ricetta annullata; 3) Se presente annotazione parziale o incompleta, verificare che le annotazioni siano in linea con il disposto normativo e valutazione degli esiti. In ogni caso non è possibile restituire la ricetta alla farmacia per la regolarizzazione.	ACN art.12 c.11 ACN art.10 c.11

N.	IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE RICETTE	Note	Riferimenti
13	per fattispecie non espressamente regolata dall'ACN	RICETTA da valutare caso per caso.	normativa nazionale, disposizioni regionali